



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2020

Disposizioni in materia di rilancio della produzione di autocaravan
e del turismo all'aria aperta

ONOREVOLI SENATORI. - Il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia italiana rappresentando circa il 12 per cento del prodotto interno lordo nazionale (PIL).

Il cosiddetto « turismo all'aria aperta » è un comparto che rappresenta una fetta significativa di tali numeri facendo registrare ricavi per circa 3 miliardi di euro all'anno ed è un settore in continua crescita che offre grandi potenzialità di sviluppo. Connesso a quello del turismo *open air* è il settore della camperistica che, invece, dopo decenni di continua ed ininterrotta crescita, sta registrando, negli ultimi anni, una preoccupante inversione di tendenza. Una crisi caratterizzata da diversi fattori e che richiede necessari e tempestivi interventi in quanto oltre ad essere un settore produttivo rilevante per l'industria italiana, essendo il nostro Paese il terzo produttore a livello europeo dopo la Francia e la Germania con un fatturato di circa 900 milioni di euro annui, è anche il simbolo del turismo itinerante che dà impulso allo sviluppo e alla crescita dei nostri territori. Sono sempre più i turisti, rappresentati principalmente da intere famiglie, che scelgono l'alternativa del turismo itinerante che consente loro di fruire in modo ravvicinato delle bellezze paesaggistiche e artistiche, delle tradizioni e delle produzioni locali sia artigianali che enogastronomiche, ed il nostro Paese è senza alcun dubbio una delle mete turistiche europee e mondiali più attraenti per le condizioni climatiche, naturalistiche, storico-culturali, archeologiche, termali, enogastronomiche. Senza dubbio, per questi motivi, lo sviluppo del turismo itinerante rappresenta un'opportunità di crescita anche per l'artigianato locale attraverso il contatto diretto con il turista. L'obiettivo è quello di

creare una rete virtuosa, attraverso il turismo itinerante, tra comuni limitrofi e soggetti privati, contribuendo allo sviluppo sia dei grandi centri sia di quelli più piccoli che offrono uno scenario naturalistico, storico, culturale ed enogastronomico difficilmente ripetibile attraverso altre soluzioni di viaggio tradizionali. Risulta necessario quindi per il legislatore adottare una disciplina nazionale omogenea che stabilisca strategie comuni e che al contempo soddisfi e promuova lo sviluppo di entrambi i settori fornendo quindi sostegno all'intero comparto e a coloro che scelgono di trascorrere le proprie vacanze in movimento.

Il presente disegno di legge si propone di intervenire su molteplici livelli. Anzitutto all'articolo 1 propone la modifica dell'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo la possibilità, per chi è in possesso della patente di guida di categoria B, di essere abilitato anche alla guida di autocaravan mediante l'innalzamento da 3,5 tonnellate a 4,25 tonnellate della massa complessiva degli autoveicoli alla cui guida sono abilitati i possessori di patente di categoria B. Una norma necessaria e già adottata da altri Paesi europei, anche in ragione delle caratteristiche tecniche degli autocaravan che spesso superano il limite previsto dalla vigente normativa, che permetterebbe di aumentare la platea dei potenziali clienti e conseguentemente il livello produzione. L'articolo 2, nella medesima ottica e al fine di salvaguardare l'ambiente e promuovere l'utilizzo di energie pulite, introduce l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per gli autocaravan che utilizzino fonti energetiche rinnovabili e incentivi alla rottamazione de-

gli autocaravan di categoria « euro 0 », « euro 1 », « euro 2 » o « euro 3 » per la sostituzione con veicoli nuovi del medesimo tipo aventi classe di emissione non inferiore a « euro 5 ». È prevista nel medesimo articolo l'introduzione di un'agevolazione fiscale sull'imposta per il valore aggiunto per i soggetti disabili che acquistino caravan o autocaravan nuovi.

L'articolo 3 prende in considerazione le aree di sosta, che attualmente sono circa 1300, e i parcheggi, prevedendo che le amministrazioni comunali possano provvedere all'individuazione di appositi spazi per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione di quanto già previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, anche all'interno dei centri urbani e in zone servite dal trasporto pubblico.

L'articolo 4 del disegno di legge rivisita le strutture ricettive di cui fruisce il turista

itinerante prevedendo la differenziazione normativa e la realizzazione di strutture idonee alla sosta su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 5 propone la regolamentazione di un tariffario per i servizi offerti dalle strutture ricettive. Il disegno di legge mira quindi a definire gli indirizzi fondamentali che lo Stato, le regioni e gli enti locali devono seguire per lo sviluppo e la promozione del turismo itinerante quale strumento per favorire la crescita del sistema turistico nazionale, regionale e locale.

Infine, per sostenere gli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente disegno di legge, all'articolo 6 è prevista l'istituzione di un Fondo dotato di 30 milioni di euro anche al fine di incentivare soggetti pubblici o privati ad innovare o realizzare strutture ricettive seguendo gli *standard* qualitativi previsti dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 116
del codice della strada)*

1. Al comma 3 dell'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 4250 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg ovvero un rimorchio che non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4250 kg »;

b) la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

«*l*) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 4200 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg ».

2. I possessori delle patenti di guida delle categorie B e C, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati alla guida degli autoveicoli di cui all'articolo 116, comma 3, lettere *f*) e *l*), del codice della strada, di cui al decreto le-

gislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modifiche necessarie per l'attuazione dell'articolo 116, comma 3, lettere *f*) e *l*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Esenzioni, agevolazioni, incentivi)

1. All'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli autocaravan che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui al primo comma per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di certificazione dell'avvenuta installazione del relativo impianto ».

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « caravan e autocaravan nuovi, indicati dalle lettere *f*) e *l*) del comma 3 dell'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i disabili e i familiari di cui essi sono fiscalmente a carico ».

3. Al fine di incentivare la demolizione degli autocaravan di categoria « euro 0 », « euro 1 », « euro 2 » o « euro 3 » e la so-

stituzione degli stessi con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiori a «euro 5», è concesso un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 e immatricolato entro il 31 marzo 2023, a fronte della presentazione, da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta demolizione rilasciato da un centro autorizzato.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione e l'attribuzione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente articolo.

Art. 3.

(Aree di sosta e parcheggi)

1. I comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan.

2. I comuni, ai sensi del comma 1, individuano parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati, atti a consentire la sosta anche prolungata degli autocaravan.

3. Le aree per la sosta di cui al comma 1, se classificate come aree verdi attrezzate, ospitano un minimo di 15 camper fino ad un massimo di 50 camper e sono dotate delle seguenti strutture:

a) stalli di misura non inferiore a 8 per 5 metri cadauno;

b) punti di collegamento alla rete di distribuzione idrica e alla rete elettrica;

c) camper *service* per le attività di scarico reflui collegati alla rete fognaria o con serbatoio di raccolta interrato e carico acqua

potabile autopulenti senza griglie o canali di scolo a vista;

d) illuminazione pubblica;

e) sistema di videosorveglianza con telecamere;

f) delimitazione dell'area perimetrale e sistema per il controllo accessi automatizzato.

4. Le aree di cui al comma 1 sono realizzate in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico abilitati al trasporto delle persone disabili.

Art. 4.

(Tipologie e caratteristiche delle strutture ricettive)

1. Ai fini della presente legge si intende per « struttura ricettiva all'aperto » la struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, che:

a) è racchiusa all'interno di un confine perimetrale che la separa dall'esterno;

b) si articola in piazzole, libere o allestite, in unità abitative e in posti acqueei di ormeggio delimitati, per la sosta e il soggiorno dei turisti;

c) è dotata di parcheggi per un numero di posti almeno pari a quello delle piazzole e di servizi adibiti a infermeria e a pronto soccorso e accettazione clienti;

d) può essere dotata di servizi quali ristoranti, bar, spacci, market, bazar e altri servizi accessori, nonché di impianti e attrezzature sportive e ricreative riservati ai clienti soggiornanti e a loro eventuali ospiti.

2. La struttura ricettiva all'aperto si distingue nelle seguenti tipologie:

a) « allestimenti mobili »: gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ri-

cettiva all'aperto privi di permanente collegamento al suolo e spostabili senza opere edilizie, installati sulle piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, *roulotte*, camper, caravan o case mobili;

b) « villaggi turistici »: le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o in allestimenti mobili, installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti in misura non inferiore al 30 per cento degli allestimenti totali;

c) « campeggi » o « *camping* »: le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative in misura non inferiore al 70 per cento degli allestimenti totali o in allestimenti mobili installati dal titolare;

d) « aree di sosta dei camper »: le strutture ricettive all'aria aperta con servizi per caravan e autocaravan, ben delimitate e destinate alla sosta di mezzi di proprietà del turista. Le aree di sosta sono collocate in vicinanza dei mezzi pubblici, di piste pedonali o ciclabili per raggiungere i centri storici o i luoghi di interesse turistico;

e) « campeggio di transito » o « campeggio municipale »: strutture comunali o private, gestite dal comune o date in concessione o gestite da proprietari privati, con servizi essenziali per la sosta temporanea. Possono essere previsti in piccole località, in aree rurali a bassa densità antropica, in prossimità di snodi stradali o di punti di interesse storico, culturale, archeologico, paesaggistico. Possono essere abbinati ad attività di stazione di servizio, di ricettività alberghiera, di ristorazione, agrituristica, agricola, di parcheggio, di attività commerciali e di servizio ai viaggiatori. La sosta temporanea in tale strutture è permessa per un pe-

riodo massimo di quarantotto ore consecutive;

f) « aree di servizio » o « camper *service* »: aree di servizio per lo scarico ed il carico di acque per autocaravan e caravan, con pozzetti autopulenti e per l'approvvigionamento d'acqua. Possono essere autonome, collocate in aree di parcheggio pubbliche o private, o nelle stazioni di servizio carburanti.

g) « agricampeggio »: le strutture agrituristiche con spazi riservati ad area di sosta di camper o a campeggio ovvero strutture nella quali unire i servizi di un campeggio con il mondo agricolo.

3. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva all'aperto durante i periodi di apertura;

b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva all'aperto del responsabile o di un suo delegato;

c) un sistema di sorveglianza con telecamere e sistema di controllo accessi automatizzato;

d) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti;

e) i servizi di accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici;

f) camper *service* di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).

Art. 5.

(Regolamentazione degli impianti e delle tariffe)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono de-

terminate le tariffe *standard* comuni da applicare alle diverse tipologie di struttura ricettiva all'aperto, in base ai servizi erogati dalle strutture stesse.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la stipula di una convenzione nazionale per l'installazione degli impianti di erogazione dell'acqua nelle strutture ricettive all'aperto, di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, e al fine di incentivare gli interventi atti a innovare, valorizzare o realizzare le strutture ricettive comunali secondo gli *standard* previsti dalla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari a 5 milioni di euro è riservata alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1;

b) una quota pari a 5 milioni di euro è riservata alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2;

c) una quota pari a 10 milioni di euro è riservata alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3;

d) una quota pari a 10 milioni di euro è riservata per incentivare interventi atti a innovare, valorizzare o realizzare le strutture ricettive comunali secondo gli *standard* previsti dalla presente legge.

€ 1,00